
Città di CINGOLI

Provincia di Macerata

SCHEMA

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. del

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche per opere, lavori servizi o forniture a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, al netto dell'Iva, come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive.
3. Sono altresì compresi nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto.
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività, i lavori, i servizi e le forniture manutentive ordinarie.

Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 11 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali con personale dell'Amministrazione.

2. L'entità del fondo di incentivazione per opere o lavori e per le relative varianti redatte per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione viene fissato come segue:

a) per lavori di importo inferiore o uguali a € 1.000.000,00:	2,00 %
b) per lavori di importo superiore a € 1.000.000,00 e fino alla soglia di cui all'art. 35 comma 1) lett. a):	1,90 %
c) per lavori di importo compreso tra la soglia di cui al punto precedente e fino a € 20.000.000,00	1,80 %
d) per lavori di importo superiore a € 20.000.000,00	1,70 %

3. Le percentuali sopra determinate si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno distribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro applicando le percentuali definite nella seguente tabella A.

In particolare si intendono per prestazioni le attività di seguito riportate:

- direzione dei lavori: tutta l'attività prevista nel regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla redazione del certificato di regolare esecuzione;
- il collaudo, l'attività prevista dal regolamento, ivi compreso l'incarico in corso d'opera;

6. Le varianti in corso d'opera hanno diritto a percepire il compenso aggiuntivo qualora sia resa necessaria la riprogettazione delle opere sempre che le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 106 comma 8 del D. Lgs.50/2016.

7. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al precedente comma 8 non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale ed affidate a professionisti esterni costituiscono economia d'appalto.

8. L'entità del fondo di incentivazione per manutenzioni straordinarie, per servizi e forniture, viene ridotto in funzione della complessità delle funzioni tecniche richieste, secondo la seguente misura:

a) per manutenzione straordinaria e servizi di qualsiasi importo, purché non affidate con metodologie tipo somma urgenza, ordinanza sindacale ecc. fatta eccezione per la quota parte relativa alla Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza	1,20 %
b) per forniture di qualsiasi importo, purché non affidate con metodologie tipo somma urgenza, ordinanza sindacale ecc:	0,80 %

Le aliquote applicabili sono le medesime di cui alla precedente tabella A. Per le funzioni dei servizi e forniture, il direttore dei lavori coincide con il direttore esecutivo del contratto. Qualora il tipo di contratto di fornitura e servizio non preveda compiti di contabilità, coordinatore della sicurezza, le aliquote relative non andranno inserite nel quadro economico di progetto.

-
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
 3. Nello stesso provvedimento possono essere anche indicate eventuali penali per il mancato rispetto dei termini indicati.

Capo IV - Disposizioni diverse

Art. 8 - Ripartizione e liquidazione del compenso

1. La distribuzione del fondo è proposta con un proprio atto dal Responsabile del Procedimento e/o dal dirigente/responsabile preposto alla struttura competente.
2. La distribuzione del fondo è convalidata dai soggetti di cui sopra dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi stabiliti.
3. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente/responsabile preposto alla struttura competente o dal Segretario Comunale (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse), sulla base dell'atto di ripartizione di cui al comma 2, contenente l'elenco del personale, l'attività riferibile a ciascuna unità e la percentuale spettante, per le quote rapportate ai livelli di avanzamento degli interventi.
4. Gli incentivi possono essere liquidati dopo l'esecuzione della prestazione.
5. Gli incentivi complessivamente liquidati nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo lordo annuo.

Art. 9 - Polizza assicurativa per i dipendenti interni

Per lo studio, la progettazione o altre attività previste nella legge e affidate ad un proprio dipendente, l'Amministrazione aggiudicatrice deve assumere per intero l'obbligo del premio corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

Capo V - Norme finali

Art. 10 - Disposizioni transitorie

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di approvazione, e sarà pubblicato all'albo pretorio online dell'ente.

Approvato con Deliberazione G. M. n. del